

Roma, 5 luglio 2019

Uff.-Prot.n° UTP LC/11333/298/F7/PE

Oggetto: **Memorizzazione elettronica**

e trasmissione telematica dei corrispettivi

Ulteriori modalità per la trasmissione telematica
dei dati dei corrispettivi giornalieri per gli operatori
che non dispongano di RT nel periodo transitorio

Provvedimento Dir. Ag., Entrate n. 236086 del 4/7/ 2019

Segnalazione criticità sullo scontrino “a credito” per DCR

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI

ALLE UNIONI REGIONALI

AI CONSULENTI FISCALI

SOMMARIO:

L’Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità telematiche per trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri durante il periodo di moratoria delle sanzioni quando non si abbia ancora la disponibilità di registratori telematici attivati ed in grado di inviare quanto memorizzato.

PRECEDENTI:

Circolari Federfarma prot. nn. 17524/426 del 6/11/2018, 21104/508 del 28/12/2018, 6073/155 del 4/4/2019, 8126/207 del 14/5/2019, 8600/231 del 21/5/2019, 9449/248 del 4/6/2019, 9681/256 del 7/6/2019, 9885/264 dell’11/6/2019, 10349/277 del 19/6/2019, 10667/283 del 25/6/2019 e 10943/290 del 29/6/2019.

Questa Federazione fa seguito e riferimento alla precedente comunicazione prot. n. 10943/290 del 29/6/2019, con la quale è stata commentata la circolare n. 15/E del 29 giugno 2019 con la quale l’Agenzia delle Entrate ha fornito primi chiarimenti in merito all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, che è entrato in vigore lo scorso 1° luglio, per riepilogare quanto segue.

Soggetti obbligati

Sono sottoposti all’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri:

- dal 1° luglio 2019 i commercianti al minuto con un volume d’affari annuo 2018 superiore a 400.000 euro;

Notizie, informazioni, aggiornamenti sul mondo della farmacia ogni giorno su
[la web TV di Federfarma](#)



Via Emanuele Filiberto, 190 - 00185 ROMA

Tel. (06) 70380.1 - Telefax (06) 70476587 - e-mail:box@federfarma.it

Cod. Fisc. 01976520583



- dal 1° gennaio 2020 tutti gli altri, a prescindere dal volume di affari

Moratoria delle sanzioni

E' stata recentemente disposta una moratoria dalle sanzioni della durata di sei mesi (fino al 31 dicembre 2019 per i soggetti per i quali l'obbligo entrerà in vigore il 1° luglio e fino al 30 giugno 2020 per tutti gli altri, per i quali l'obbligo decorrerà dal 1° gennaio 2020)

Modalità operative da seguire

Memorizzazione

- Coloro che non abbiano potuto attivare il Registratore Telematico entro il 1° luglio 2019, memorizzano giornalmente i corrispettivi certificati da scontrino fiscale, mediante i registratori di cassa attualmente in uso.
- Coloro che hanno attivato i Registratori Telematici memorizzano i dati giornalmente attraverso il Registratore Telematico.

Trasmissione dei dati

I soggetti obbligati trasmettono i dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati con le suddette modalità, entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. La trasmissione avverrà avvalendosi delle modalità telematiche di invio individuate con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. Il primo invio potrà quindi avvenire, per le operazioni di luglio, al massimo entro il 31 agosto 2019.

Obblighi da osservare nel periodo di moratoria

- Rilascio al cliente dello scontrino fiscale, fatta salva l'emissione di fattura, se richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.
- Obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi fino alla messa in uso del Registratore Telematico.
- Obbligo di liquidazione e versamento dell'IVA entro i termini ordinariamente previsti.

Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 236086 del 4 luglio 2019

L'Agenzia delle Entrate, con il [provvedimento n. 236086 del 4 luglio 2019](#), ha dato attuazione a quanto anticipato con la circolare 15/E del 29 giugno 2019, definendo le ulteriori modalità per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, utilizzabili nel periodo transitorio.

La trasmissione telematica può essere effettuata direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario. In tal caso, gli intermediari incaricati della trasmissione rilasciano al contribuente l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri, nonché copia della comunicazione trasmessa e della relativa ricevuta, che ne attesta il ricevimento da parte dell'Agenzia delle Entrate e costituisce prova dell'avvenuta presentazione.

In tale periodo transitorio l'Agenzia metterà a disposizione entro il prossimo 29 luglio, tre servizi, utilizzabili esclusivamente nel periodo considerato, per l'invio telematico dei corrispettivi da parte degli operatori che, nei primi sei mesi dall'introduzione dell'obbligo, non abbiano la disponibilità di un Registratore Telematico:

- 1) un primo servizio web, all'interno dell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi", consentirà l'upload di un file con i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata, distinti per aliquota IVA o senza distinzione tra imponibile e imposta, regime



- di ventilazione, oppure di un file compresso con i file dei dati dei corrispettivi delle singole giornate;
- 2) un secondo servizio, disponibile sempre online all'interno del portale "Fatture e Corrispettivi", consentirà in alternativa la compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri, sempre distinti per aliquota IVA o con l'indicazione del regime di ventilazione;
 - 3) una terza soluzione consentirà l'invio dei dati dei corrispettivi giornalieri tramite protocollo Https o Sftp.

Pertanto, i servizi prossimamente disponibili da portale web saranno di due tipi, a cui se ne aggiungerà un terzo, attraverso i sistemi di cooperazione applicativa. Nel dettaglio le modalità operative individuate saranno le seguenti:

- l'upload: consiste nel caricamento (upload) di un file che contiene i dati dei corrispettivi complessivi di ciascuna giornata, distinti per aliquota IVA e con indicazione del regime di ventilazione oppure, in alternativa, di un file compresso con i dati dei corrispettivi delle singole giornate da inviare;
- la compilazione: consente invece la compilazione web dei dati dei corrispettivi giornalieri, anche in questo caso distinti per aliquota e con indicato il regime di ventilazione;
- il protocollo Https o Sftp: modalità telematica alternativa, che non risiede nel portale "Fatture e Corrispettivi", permette di trasmettere i dati mediante sistemi di cooperazione applicativa con servizi web service attraverso protocolli Https o Sftp.

I dati inviati, e cioè partita IVA dell'esercente, data e importo dei corrispettivi, sono acquisiti, ordinati e messi a disposizione dei soggetti obbligati per agevolarli nella predisposizione della loro dichiarazione reddituale e IVA, nonché per la valutazione della loro capacità contributiva.

Certificazione corrispettivi Distinte Contabili Riepilogative – Scontrino “a credito”

Tenuto conto delle criticità segnalate da più parti circa la memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi indicati nelle Distinte Contabili Riepilogative, questa Federazione è intervenuta presso l'Agenzia delle Entrate, con la nota allegata (all. n. 1), per evidenziare la questione e per chiedere un intervento volto a confermare che le cessioni effettuate nei confronti delle ASL sottostanno al regime di sospensione di imposta e ad individuare una modalità operativa che confermi o sostituisca l'emissione dello “scontrino a credito” che accompagna le Distinte Contabili Riepilogative, secondo quanto previsto dalle circolari del Ministero delle Finanze nn. 60, 72 e 74, rispettivamente del 10 giugno, 30 giugno e 6 luglio 1983.

Sarà cura della scrivente fornire tempestive informazioni in ordine agli ulteriori sviluppi della vicenda.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
Dott. Roberto TOBIA

IL PRESIDENTE
Dott. Marco COSSOLO

All. n. 1

Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it contemporaneamente all'inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali.

**Notizie, informazioni, aggiornamenti sul mondo della farmacia ogni giorno su
la web TV di Federfarma**



Il Presidente

Roma, 5 luglio 2019

Egregio Signor
Gen. Dott. Antonino MAGGIORE
Direttore Agenzia delle Entrate

S U A S E D E

Egregio Direttore,


nel ringraziare preliminarmente per la tempestività dimostrata dall’Agenzia nel fornire, con la recente circolare del 29 giugno scorso, una prima risposta alle difficoltà segnalate al Ministro relativamente all’iniziale applicazione dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, entrato in vigore il 1° luglio 2019, mi permetto di sottoporre alla Sua attenzione una questione di particolare interesse per le farmacie, anche in relazione all’imminente emanazione dell’annunciato Provvedimento con il quale saranno individuate le modalità telematiche di trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti che non abbiano ancora la disponibilità di un registratore telematico.

Mi riferisco alla questione riguardante il rapporto tra le farmacie e il SSN, disciplinata dal DPR 371/1998 (vigente Convenzione Farmaceutica), segnatamente dagli articoli 4 e 8, secondo i quali le spettanze alle farmacie vengono liquidate dietro presentazione delle ricette spedite e di un documento contabile (Distinta Contabile Riepilogativa).

L’Amministrazione finanziaria ebbe modo, a suo tempo, di pronunciarsi sulla vicenda, con le circolari del Ministero delle Finanze nn. 60, 72 e 74, rispettivamente del 10 giugno, 30 giugno e 6 luglio 1983, l’ultima delle quali, testualmente, stabilisce che “*i farmacisti debbono provvedere all’emissione, al momento di presentazione all’ente erogatore della distinta contabile riepilogativa di cui all’art. 10 dello stesso decreto, di uno scontrino per l’importo globale risultante dalla distinta medesima, recante la dizione, anche in codice, “corrispettivo non pagato”, nonchè all’emissione, all’atto del pagamento, di uno scontrino per l’importo corrisposto dall’ente erogatore*”.

Tale duplicità di adempimenti ha permesso alle farmacie di beneficiare della possibilità di effettuare il versamento dell’imposta al momento dell’incasso del corrispettivo (esigibilità differita).

Se fino ad oggi, il farmacista, quotidianamente, ha riportato sul proprio registro dei corrispettivi l’importo dello scontrino di chiusura giornaliero, senza considerare lo scontrino a credito relativo alla distinta contabile riepilogativa, che viene emesso mensilmente, per non farlo rientrare, come previsto dalla legge, nella liquidazione IVA, dal 1° luglio scorso, data di entrata in vigore dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, potrebbero emergere notevoli criticità al riguardo. Infatti le specifiche tecniche allegate al Provvedimento direttoriale del 28 ottobre 2016 non prevedono, al momento, la possibilità di segnalare all’Agenzia delle Entrate l’esigibilità differita dell’IVA, a norma dell’art.6, comma 5, del



DPR 633/1972, con la conseguenza che il farmacista, nell'eventualità di emissione e quindi trasmissione all'Agenzia delle Entrate dello scontrino "a credito", potrebbe trovarsi nella spiacevole situazione che lo stesso venga considerato rilevante ai fini delle liquidazioni IVA, con possibili rischi di esposizione del farmacista all'attività accertativa da parte dell'Agenzia delle Entrate, per la presunta minor IVA versata rispetto all'importo dei corrispettivi trasmessi.

Mi rivolgo pertanto a Lei per chiederLe un autorevole intervento dell'Agenzia delle Entrate, volto a confermare che le cessioni effettuate nei confronti delle ASL sottostanno al regime di sospensione di imposta e ad individuare una modalità operativa che confermi o sostituisca l'emissione dello "scontrino a credito". A tal fine la scrivente Federazione chiede un incontro urgente per individuare la soluzione più semplice.

Auspico un positivo riscontro e colgo l'occasione per salutarLa cordialmente.

(Marco COSSOLO)